

TORNI

COMUNE DI MODUGNO	
Prot. n. <u>11423</u>	
- 7 MAR. 2006	
Cat. _____	Clas. _____
Fasc. _____	Sottofasc. _____



COMUNE DI MODUGNO
(Provincia di Bari)

I Settore
Ufficio Legale

Modugno, 6 marzo '06
Al Dirigente III Settore
Ing. Emilio Petraroli

Prot. n. _____

SEDE

OGGETTO: Riconversione di un opificio a destinazione industriale a discoteca con annesso bar. Riscontro Vs. richiesta del 22/2/2006 n. 9328 Parere.

Si riscontra la Vs. richiesta di cui in oggetto per esporre quanto segue.

Preliminarmente si rileva che, già da una prima lettura del quesito posto allo scrivente ufficio, l'intervento appare di dubbia realizzazione.

Infatti, esaminando il testo dell'art. 9 delle N.T.A. – Zone produttive di completamento di tipo D, si legge che: “ Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti”.

Orbene, come ha statuito in merito il Consiglio di Stato, non è ravvisabile alcun elemento di connessione tra l'attività artigianale o industriale ed una discoteca: pur prevedendo la norma in esame le attività commerciali, non è dato, però, concludere che siano consentite tutte, indistintamente, le attività commerciali.

Infatti, se, da un lato, sarebbe da ritenere legittimo un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, dall'altro non si vede alcuna connessione esistente tra un'attività artigianale o industriale ed una discoteca (vedi C.d.S. Sez. V, sent. 10 giugno 2005 n. 3059).

Con la sentenza in esame, pertanto, il Supremo organo di Giustizia Amministrativa configura come legittimo il diniego di rilascio di una licenza per l'apertura di una discoteca da realizzarsi all'interno di una zona di tipo D (zona produttiva), a nulla rilevando che in quest'ultima zona le norme di attuazione

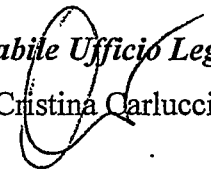
consentono, oltre all'attività principale (attività produttive), anche attività secondarie, nei limiti del 50% della superficie destinata all'attività principale e, segnatamente, attività commerciali; l'intrattenimento, la musica ed il ballo non possono infatti rientrare in quest'ultima tipologia di attività, non sussistendo alcun elemento di connessione tale da giustificare una interpretazione diversa della norma.

Infine, come ulteriore elemento ostativo, si deduce che, per sua natura, la discoteca costituisce attività produttiva di inquinamento acustico che, in quanto tale, risulta espressamente escluso dalla previsione dell'art. 9 N.T.A. laddove si prevede ".....con esclusione delle attività inquinanti".

Rimanendo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito si inviano
Cordiali saluti

Il Responsabile Ufficio Legale

Avv. Cristina Carlucci





COMUNE DI MODUGNO

provincia di Bari

II SETTORE URBANISTICA E EDILIZIA PRIVATA

Prot. 9328

22 FEB. 2006
Modugno, li

Spett. le Responsabile Ufficio Legale
SEDE

Oggetto: Richiesta parere legale.

Ci è stata richiesta, in termini di preistruttoria, la riconversione di un opificio a destinazione industriale a discoteca con annesso bar e servizi in zona tipizzata nel vigente P.R.G.C.: "zone produttive di completamento di tipo D".

Per queste zone, le N.T.A., in merito alle destinazioni d'uso compatibili, riportano:

Art. 9 - Zone produttive di completamento di tipo D: "Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti."

Ciò detto, considerato che il vigente P.R.G.C. prevede, tra le altre, alcune zone a servizi che, rispetto alle compatibilità d'uso ammesse, riportano quanto segue:

- **Art. 11 - Zone per attrezzature collettive:** "Zone per attrezzature collettive: "Sono le aree destinate ad attrezzature di uso collettivo quali centri di servizio (uffici di rappresentanza, bancari, postali, agenzie di viaggio e di trasporti, spedizionieri, servizi tecnologici alle imprese, centri di formazione professionale), attività commerciali (mercati e ipermercati, centri commerciali, ristorazione, pubblici esercizi), attrezzature ricettive, presidi sanitari, al servizio della zona produttiva lungo la S.S. 98 per Bitonto e delle zone residenziali limitrofe.";

- **Art. 15 - Zone per i servizi delle aree produttive:** “Sono le zone che comprendono le aree cui all’art. 5 del D.M. 1444/68, su cui è prevista la realizzazione di attrezzature collettive , verde pubblico e parcheggi.”;
- **Art. 16 - Zone per i servizi di quartiere:** “Sono le zone che comprendono le aree di cui al D.M. 1444/68 su cui è ammessa la realizzazione di impianti e costruzioni secondo la legislazione vigente.”;
- **Art. 17 - Zone per attrezzature urbane ed extra-urbane:** Sono le zone che comprendono le aree da destinare ad attrezzature di uso collettivo, urbane ed extra - urbane, quali ad esempio quelle dei seguenti settori:
 - pubblica amministrazione;
 - istruzione;
 - sanità;
 - tempo libero;
 - attività annonarie;
 - attività di competenza degli enti locali (cimiteri, macelli, ecc.);
 - parco urbano;
 - attrezzature tecnologiche.”;

si chiede - in dottrina e giurisprudenza recente, costante e favorevole di legittimità - se l’intervento sopra prospettato, e cioè di riconversione dell’opificio industriale in discoteca con annesso bar e servizi, sia o meno compatibile con la destinazione “zone produttive di completamento di tipo D” ove è situato l’immobile di specie.

Si specifica, altresì, che in merito alle dotazioni a parcheggio le N.T.A. prevedono quanto segue:

- **Art 6 - Parcheggi privati.**
- 6.1 In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, vanno previsti in aggiunta ai parcheggi di cui al comma 2, art. 2 della legge 122/1989, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per i diversi tipi di insediamento dalla tabella di seguito riportata.

6.2 Tali spazi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza dell’edificio, oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all’insediamento con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto costitutivo di servizi debitamente trascritto.

6.3 Nel caso di impianti scoperti al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l’area riservata al pubblico, sia a sedere che in piedi.

Tab. 1. Spazi per parcheggio privato da ricavare nell'area di pertinenza di costruzioni ed attrezzature.

Tipo di insediamento	Superficie parcheggi privati
residenziale	un posto auto per ciascun appartamento anche se costituito da una sola camera e, in ogni caso, non meno di 15 mq ogni

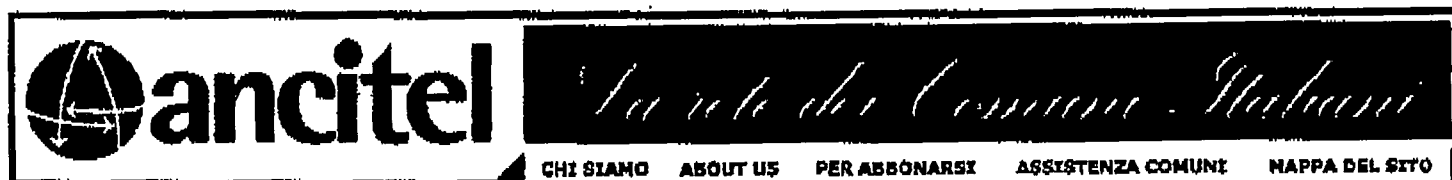
	500 mc di volume
strutture commerciali	secondo L.R. 32/95 e successive m.i.
insediamenti alberghieri	un posto auto ogni camera
magazzini di deposito	mq 15 ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)
cliniche private	mq 15 per ogni posto letto
Ristoranti, cinema, teatri, ecc	mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp)
insediamenti a carattere produttivo e depositi	mq 15 per ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)

e, cioè, per le attività di ristoranti, cinema, teatri, ecc. - che appaiono compatibili con quella di discoteca – viene richiesta una specifica dotazione di parcheggi pari a (come da Tab. 1) : mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp).

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE II SETTORE
(Dott. Ing. Emilio Petraroli)





Anci Risponde

[Ricerca semplice](#) |
 [Ricerca avanzata](#) |
 [Ricerca i propri quesiti](#) |
 [Invia un quesito](#) |
 [I quesiti di ieri](#) |
 [I quesiti di oggi](#)
[Istruzioni per l'utilizzo del servizio](#)

CONSULTAZIONE DELLA BANCA DATI

Data	Area tematica	Argomenti	Riferimento legislativo
22-02-2006	URBANISTICA E TUTELA AMBIENTALE	IMPIANTI TRASFORMAZIONI DESTINAZIONI DISCOTEQUE	
Quesito			
Ci è stata richiesta, in termini di preistruttoria, la riconversione di un opificio da destinazione industriale a discoteca con annesso bar e servizi in zona tipizzata nel vigente P.R.G.C.: "zone produttive di completamento di tipo D". Per queste zone, le N.T.A., in merito alle destinazioni d'uso compatibili, riportano: Art. 9 - Zone produttive di completamento di tipo D: "Sono le zone che comprendono le aree destinate alle attività produttive (piccole e medie industrie, aziende artigiane, depositi, attività commerciali di vendita e distribuzione, rappresentanze) con esclusione di attività inquinanti." Ciò detto, considerato che il vigente P.R.G.C. prevede, tra le altre, alcune zone a servizi che, rispetto alle compatibilità d'uso ammesse, riportano quanto segue: - Art. 11 - Zone per attrezzature collettive: "Sono le aree destinate ad attrezzature di uso collettivo quali centri di servizio (uffici di rappresentanza, bancari, postali, agenzie di viaggio e di trasporti, spedizionieri, servizi tecnologici alle imprese, centri di formazione professionale), attività commerciali (mercati e ipermercati, centri commerciali, ristorazione, pubblici esercizi), attrezzature ricettive, presidi sanitari, al servizio della zona produttiva lungo la S.S. 98 per Bitonto e delle zone residenziali limitrofe."; - Art. 15 - Zone per i servizi delle aree produttive: "Sono le zone che comprendono le aree cui all'art. 5 del D.M. 1444/68, su cui è prevista la realizzazione di attrezzature collettive, verde pubblico e parcheggi."; - Art. 16 - Zone per i servizi di quartiere: "Sono le zone che comprendono le aree di cui al D.M. 1444/68 su cui è ammessa la realizzazione di impianti e costruzioni secondo la legislazione vigente."; - Art. 17 - Zone per attrezzature urbane ed extra-urbane: Sono le zone che comprendono le aree da destinare ad attrezzature di uso collettivo, urbane ed extra - urbane, quali ad esempio quelle dei seguenti settori: - pubblica amministrazione; - istruzione; - sanità; - tempo libero; - attività annonarie; - attività di competenza degli enti locali (cimiteri, macelli, ecc.); - parco urbano; - attrezzature tecnologiche."; Si chiede se l'intervento sopra prospettato, e cioè di riconversione dell'opificio industriale in discoteca con annesso bar e servizi, sia o meno compatibile con la destinazione "zone produttive di completamento di tipo D" ove è situato l'immobile di specie. Si specifica, altresì, che in merito alle dotazioni a parcheggio le N.T.A. prevedono quanto segue:			

- Art 6 - Parcheggi privati. 6.1 In tutte le nuove costruzioni, ricostruzioni o ampliamenti, vanno previsti in aggiunta ai parcheggi di cui al comma 2, art. 2 della legge 122/1989, spazi di parcheggio privato nelle quantità prescritte per i diversi tipi di insediamento dalla tabella di seguito riportata.

6.2 Tali spazi possono essere ricavati nelle costruzioni stesse, ovvero in aree di pertinenza dell'edificio, oppure promiscuamente, o anche su aree che non facciano parte del lotto, purché siano asservite all'insediamento con vincolo di destinazione a parcheggio a mezzo di atto costitutivo di servizi debitamente trascritto.

6.3 Nel caso di impianti scoperti al fine della applicazione del presente articolo deve essere conteggiata come superficie utile l'area riservata al pubblico, sia a sedere che in piedi.

Tab. 1. Spazi per parcheggio privato da ricavare nell'area di pertinenza di costruzioni ed attrezzature.

Tipo di insediamento Superficie parcheggi privati

residenziale un posto auto per ciascun appartamento anche se costituito da una sola camera e, in ogni caso, non meno di 15 mq ogni 500 mc di volume

strutture commerciali secondo L.R. 32/95 e successive m.i.

insediamenti alberghieri un posto auto ogni camera

magazzini di deposito mq 15 ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)

cliniche private mq 15 per ogni posto letto

Ristoranti, cinema, teatri, ecc mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp)

Insediamenti a carattere produttivo e depositi mq 15 per ogni 100 mq di superficie coperta (Sc)

e, cioè, per le attività di ristoranti, cinema, teatri, ecc. - che appaiono compatibili con quella di discoteca - viene richiesta una specifica dotazione di parcheggi pari a (come da Tab. 1) : mq 15 per ogni 15 mq di superficie di piano (Sp).

Risposta

- Dalle notizie riferite nel quesito si desume che le "zone produttive di completamento di tipo D" sono individuate in quelle funzionali a specifiche attività produttive (industrie, aziende artigiane ecc.) senza particolari ulteriori destinazioni onde non sembra appropriata la riconduzione in tale categoria anche di manufatti destinati a "discoteca con annesso bar e servizi";

- Tale ipotesi si ritiene più correttamente ricomprendibile nell'ambito della categoria delle "attrezzature collettive", che si riferiscono anche ad attività commerciali relative a "ristorazione" o "pubblici esercizi" e quindi assoggettabile allo stesso standard previsto dalla tabella 1 citata "per le attività di ristoranti, cinema, teatri ecc.;

- Ne consegue che la richiesta trasformazione dell'opificio industriale in discoteca con annesso bar e servizi non sembra compatibile con la citata destinazione di zona, non presentando d'altronde questi ultimi interventi alcun elemento di connessione tale con la destinazione di tipo produttivo da poter concludere per una diversa soluzione (cfr. al riguardo per utili indicazioni CDS Sez. V, 3059/05).

Tutti i contenuti di Anci Risponde sono protetti dalle norme in materia di copyright relative alla tutela delle banche dati (Artt. 64 quinquies e sexies LdA). I contenuti dei singoli quesiti possono essere riprodotti unicamente citando la fonte, ma solo dietro il consenso scritto del responsabile del servizio. Il silenzio non dà luogo ad alcuna autorizzazione.

[Responsabile del servizio: Agostino Bultrini]

LexItalia.it

Banca dati di giurisprudenza

[Torna indietro](#) - [Nuova ricerca](#) - © copyright - record n. 15535

CONSIGLIO DI STATO SEZ. V - sentenza 10 giugno 2005, n. 3059 - Pres. Frascione, Est. Pullano - Comune di Monticello Conte Otto (Avv.ti Manzi e Dal Prà) c. Milk s.r.l. (Avv. Bertacche) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 dicembre 2002, n. 6670) **(sulla legittimità o meno del diniego di rilascio di licenza di p.s. per una discoteca da realizzare in zona produttiva, anziché in zona destinata a servizi, nel caso in cui il p.r.g. consenta nelle zone produttive anche attività commerciali).**

Commercio ed industria - Discoteche - Licenza di pubblica sicurezza - Diniego di rilascio - Nel caso di discoteca da realizzare in zona produttiva - Legittimità - Circostanza che in quest'ultima zona siano ammesse anche attività commerciali accessorie - Irrilevanza.

Legittimamente viene negato il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza per l'apertura di una discoteca che si intende realizzare non già all'interno delle zone territoriali omogenee di tipo F (zone destinate ad attrezzature e servizi), ma in zona D1 (zona produttiva), a nulla rilevando che in quest'ultima zona le norme di attuazione consentono, oltre all'attività principale tipica (attività produttive), anche attività secondarie, nei limiti del 50% della superficie destinata all'attività principale, e, segnatamente attività commerciali; l'intrattenimento, la musica e il ballo non possono infatti rientrare in quest'ultima tipologia di attività, non essendo in ogni caso presente alcuna connessione delle predette attività con una attività artigianale o industriale (1).

(1) Ha osservato in particolare la Sez. V che, mentre, ad es., è da ritenere connesso all'attività principale un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, non si vede, invece, quale connessione potrebbe esistere tra una attività artigianale o industriale ed una discoteca.

Estremi di pubblicazione: http://www.lexitalia.it/p/51/cds5_2005-06-10-2.htm



* Inizio pagina

LexItalia.it

[Prima pagina](#) | [Legislazione](#) | [Giurisprudenza](#) | [Articoli e note](#) | [Forum on line](#) | [Weblog](#)

Giurisprudenza

n. 6/2005 - © [copyright](#)

CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V - sentenza 10 giugno 2005 n. 3059 - Pres. Frascione, Est. Pullano - Comune di Monticello Conte Otto (Avv.ti Manzi e Dal Prà) c. Milk s.r.l. (Avv. Bertacche) - (annulla T.A.R. Veneto, Sez. II, 20 dicembre 2002, n. 6670).

Commercio ed industria - Discoteche - Licenza di pubblica sicurezza - Diniego di rilascio - Nel caso di discoteca da realizzare in zona produttiva - Legittimità - Circostanza che in quest'ultima zona siano ammesse anche attività commerciali accessorie - Irrilevanza.

Legittimamente viene negato il rilascio di una licenza di pubblica sicurezza per l'apertura di una discoteca che si intende realizzare non già all'interno delle zone territoriali omogenee di tipo F (*zone destinate ad attrezzature e servizi*), ma in zona D1 (*zona produttiva*), a nulla rilevando che in quest'ultima zona le norme di attuazione consentono, oltre all'attività principale tipica (attività produttive), anche attività secondarie, nei limiti del 50% della superficie destinata all'attività principale, e, segnatamente attività commerciali; l'intrattenimento, la musica e il ballo non possono infatti rientrare in quest'ultima tipologia di attività, non essendo in ogni caso presente alcuna connessione delle predette attività con una attività artigianale o industriale (1).

(1) Ha osservato in particolare la Sez. V che, mentre, ad es., è da ritenere connesso all'attività principale un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, non si vede, invece, quale connessione potrebbe esistere tra una attività artigianale o industriale ed una discoteca.

FATTO

Il Comune di Monticello Conte Otto, dopo una lunga istruttoria, ha negato alla soc. Milk la licenza di pubblica sicurezza per l'apertura di una discoteca.

Il provvedimento è stato così motivato: "i locali destinati a discoteca sono disciplinati dall'art. 26 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e trovano collocazione all'interno delle zone territoriali omogenee di tipo F (*zone destinate ad attrezzature e servizi*).

Considerato che la zona dove è situato il locale *Pelle d'Oca* oggetto dell'intervento richiesto è del tipo D1 (*zone produttive*), non sussiste conformità tra il tipo di zona e la destinazione richiesta".

La società Milk ha impugnato il provvedimento suddetto dinanzi al TAR per il Veneto, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: - violazione degli artt. 25 del d.Lvo n. 112 del 1998 e 5 del d.P.R. n. 447 del 1998 ed eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà e stravolgimento del procedimento unico, in quanto il Comune, in sede di procedimento

semplificato (c.d. sportello unico), dopo avere rilasciato le concessioni ed autorizzazioni edilizie ed acquisito i pareri necessari, a distanza di circa due anni dalla domanda, ha accampato pretese incompatibilità urbanistiche;

- violazione e falsa applicazione delle NTA del PRG (artt. 10 e 4b) ed eccesso di potere sotto più profili, essendo l'attività commerciale richiesta compatibile con la destinazione di zona D1.

Ha anche chiesto il risarcimento dei danni subiti, in conseguenza dei lavori effettuati, da quantificare ai sensi dell'art. 35 del d.Lvo n. 80 del 1998.

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata, anche se non espressamente dedotta, la censura di sviamento di potere, in quanto dalla sequenza procedimentale sarebbero emersi un comportamento perplesso dell'amministrazione comunale ed elementi indicatori di una volontà della stessa diretta ad impedire comunque l'esito positivo del procedimento.

Quanto, poi, alla pretesa incompatibilità con la destinazione di zona, il TAR ha ritenuto che l'art. 10 delle NTA, con riferimento all'art. 4b), ammette, oltre all'attività tipica, anche attività secondarie, segnatamente, attività commerciali, nei limiti del 50% della superficie destinata all'attività principale.

Ha, infine, ritenuto fondata nell'an la domanda di risarcimento, ordinando al Comune, per il *quantum*, di formulare un'offerta sulla scorta dei criteri indicati in sentenza.

Il Comune di Monticello Conte Otto chiede la riforma della sentenza, che reputa erronea, ed insiste nel sostenere che nelle attività commerciali consentite nella zona D1 non possono farsi rientrare tutte le attività commerciali, ma solo quelle connesse alla destinazione principale.

La società Milk si è costituita in giudizio ed ha illustrato i motivi di infondatezza dell'appello.

Con successive memorie, entrambe le parti, hanno ribadito le proprie tesi difensive.

D I R I T T O

L'appello è fondato.

Si deve innanzi tutto escludere che, nella specie, sia rinvenibile lo sviamento di potere individuato dal TAR (censura, peraltro, neanche espressamente dedotta dall'originaria ricorrente), potendosi, di contro, spiegare il comportamento dilatorio del Comune appellante sia con la incertezza in ordine alla compatibilità (o non) di un locale discoteca con la destinazione di zona (zona D1 destinata ad attività produttive, nella quale sono consentite attività secondarie anche commerciali), sia con la necessità, più volte segnalata nel corso del procedimento, di reperire adeguate aree di parcheggio.

Si può, invece, convenire con l'originaria ricorrente che la motivazione del diniego di autorizzazione all'apertura di una discoteca - secondo la quale tali locali sarebbero disciplinati dall'art. 26 delle NTA del PRG vigente e trovano collocazione nelle zone territoriali omogenee di tipo F ("zone destinate ad attrezzature e servizi") - non ha un puntuale riscontro nelle suddette NTA.

Infatti, l'amministrazione appellante, nel dare adempimento alla decisione interlocutoria indicata in epigrafe, non ha prodotto lo stralcio delle NTA relativo alla zona F, che era stato espressamente richiesto.

Il Comune di Monticello Conte Otto ha, però, giustificato il diniego anche con una ulteriore ed autonoma motivazione, osservando che non sussiste conformità tra il tipo di zona e la destinazione richiesta, in quanto la zona dove è situato il locale *Pelle d'Oca*, oggetto dell'intervento, è del tipo D1, zone produttive.

Tale motivo appare ineccepibile.

Non si può, infatti, seguire la tesi della soc. Milk, condivisa dal giudice di primo grado, che l'art. 4, punto 4b) delle NTA ammette, oltre all'attività principale tipica della zona di ubicazione (nella specie: attività produttive), anche attività secondarie, nei limiti del 50% della superficie destinata all'attività principale, e, segnatamente attività commerciali alle quali potrebbero essere ricondotti, l'intrattenimento, la musica e il ballo.

La norma precisa che nella zona D1 sono ammesse, come destinazione secondaria, le attività e gli impianti connessi alla destinazione principale, i quali vengono espressamente elencati. Pertanto, se è esatto, che tra questi sono menzionate anche le attività commerciali, non è dato, però, concludere che, entro i suddetti limiti di superficie, sono consentite tutte indistintamente le attività commerciali. Infatti, mentre, per es., è da ritenere connesso all'attività principale un esercizio commerciale di somministrazione di alimenti e bevande, non si vede, invece, quale connessione potrebbe esistere tra una attività artigianale o industriale ed una discoteca.

La motivazione di cui si è trattato appare, pertanto, del tutto legittima e da sola idonea a sorreggere il provvedimento impugnato.

Per le considerazioni che precedono l'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il ricorso di primo grado va respinto.

Le spese di entrambi i gradi di giudizio possono essere compensate.

P. Q. M.

il Consiglio di Stato, Sezione quinta, accoglie l'appello in epigrafe e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio del 14 dicembre 2004, con l'intervento dei Signori:

Emidio FRASCIONE Presidente

Rosalia BELLAVIA Consigliere

Giuseppe FARINA Consigliere

Marzio BRANCA Consigliere

Nicolina PULLANO Consigliere est.

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

F.to Nicolina Pullano F.to Emidio Frascione

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10 giugno 2005



*** Inizio pagina**

